# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 840

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, IANNI, CUMINETTI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1988

Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze

Onorevoli Senatori. – Con atto del Granduca Ferdiando I dei Medici, nell'anno 1588 veniva dato «stabile ordinamento» alle botteghe artistiche di pietre dure e di altri manufatti preziosi che svolgevano la propria attività per la Corte granducale; era così che nasceva a Firenze l'Opificio delle pietre dure.

Tale istituzione, seppure con forme e modalità diverse, è tuttora viva e vivace e ad essa anzi sono stati uniti i laboratori di restauro già dipendenti dalla Soprintendenza dei beni artistici e storici di Firenze che, in conseguenza dell'alluvione di Firenze del 1966, aveva visto potenziare i propri organici e le proprie attrezzature.

Con la legge poi del 1º marzo 1975, n. 44, si stabiliva la competenza dell'Opificio delle pietre dure all'insegnamento del restauro, in

particolare per le opere a mosaico e a commesso di pietre dure e per le arti minori, in coordinamento con l'Istituto centrale del restauro.

Sono trascorsi da allora oltre dodici anni senza che sia seguita alcuna norma, legislativa o regolamentare, che stabilisca la riorganizzazione indispensabile per l'espletamento dei compiti di insegnamento; nè norme che precisassero i destinatari della scuola, le modalità di accesso, i programmi di insegnamento e gli esami conclusivi.

Tali carenze hanno provocato gravi disagi di funzionalità e tra lo stesso personale dipendente dell'Opificio, in particolare appartenente al ruolo degli operai specializzati, operatori tecnici, chiamati a svolgere operazioni didattiche

# X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per gli alunni delle scuole; il tutto inoltre con aggravio e confusione sia per i singoli dipendenti che per il funzionamento interno dell'Opificio.

Tale situazione ha dato luogo ad una lunga vertenza sindacale, ancora irrisolta, tendente ad ottenere il giusto riconoscimento delle funzioni svolte dal personale docente e a pervenire ad una definizione normativa del

ruolo dell'Opificio come centro istituzionalmente addetto sia all'attività di restauro che a quella di insegnamento del medesimo.

Sino ad oggi ogni tentativo di ordine legislativo in materia è stato vano e il presente disegno di legge, nel raccogliere le esigenze sopra esposte, intende regolarizzare l'attuale situazione della scuola di fatto già operante presso l'Opificio.

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# **DISEGNO DI LEGGE**

# Art. 1.

1. È istituita in Firenze, presso l'Opificio delle pietre dure, la Scuola per l'insegnamento del restauro previsto dall'articolo 11 della legge 1º marzo 1975, n. 44.

#### Art. 2.

1. La Scuola, che si articola in un corso triennale e un corso annuale di perfezionamento, provvede all'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore. Svolge la sua attività in coordinamento, sul piano scientifico e tecnico, con l'Istituto centrale del restauro, avvalendosi, altresì, ove necessario, mediante apposite convenzioni, dell'opera di Istituti universitari e di altri Istituti specializzati, qualora particolari indagini e ricerche, specificate nel decreto di approvazione delle convenzioni, lo richiedano.

# Art. 3.

1. Le modalità di accesso alla Scuola, l'ordinamento interno di essa, gli orari e i programmi d'insegnamento sono disciplinati da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

# Art. 4.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente dal Ministro per i beni culturali e ambientali, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, al personale dell'Istituto, scelto sulla base delle singole specializzazioni e della attitudine didat-

# X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tica, ovvero, per particolari specializzazioni, a personale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali in servizio presso altri organi dell'Amministrazione stessa e ad esperti estranei all'Amministrazione.

# Art. 5.

- 1. Il personale operaio e operatore tecnico, che almeno per un biennio ha svolto attività di docenza in via diretta e continuativa, è inquadrato, in soprannumero, nel ruolo dei restauratori, dopo aver superato un concorso interno per titoli di servizio e per esame colloquio.
- 2. Le modalità del concorso sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.